



COMUNE DI MATERA

Città dei Sassi
Ufficio sassi



Prot. n. 3823/010

Anticipata via FAX

Matera 21-01-2010

COLLEGIO PROV. GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - M A T E R A
22 GEN. 2010
Prot. <u>48</u>

All'Ordine degli Architetti
della Provincia di Matera
Via D. Ridola 21
MATERA

All'Ordine degli Ingegneri
della provincia di Matera
Via G. Trabaci 1
MATERA

Al Collegio provinciale dei Geometri
Via Roma 10
MATERA

OGGETTO: D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. Alienazione e trasmissione beni immobili pubblici di interesse culturale.

Il Decreto Legislativo n.42/2004 al Capo IV - Sez.I - artt.53-54-55-56-57, disciplina le modalità di alienazione e/o di trasmissione dei beni del demanio culturale. In particolare l'art.55 comma 1 testualmente recita "i beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale, e non rientranti tra quelli nell'art.54 comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero".

L'articolo 57bis, introdotto dall'art.2 del D.lgs. n.62/2008, estende l'applicazione di tali disposizioni ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione riguardante beni immobili pubblici di interesse culturale attuata mediante l'alienazione, la concessione in uso o la locazione.

Da tale disposizione deriva che l'affidamento in sub-concessione e/o locazione di immobili demaniali siti nei Rioni Sassi è subordinato ad autorizzazione da parte del Ministero competente.

Ciò premesso, ai fini della richiesta della prescritta autorizzazione, da parte del Comune di Matera, i richiedenti la sub-concessione dovranno produrre, oltre alla documentazione di rito, apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato contenente gli elementi indicati all'art.55 comma 2.

Si fa rilevare che per gli immobili da utilizzarsi a scopo abitativo o commerciale la relazione dovrà contenere i soli elementi di cui all'art.55 comma 2 lettere a), b) ed e).

La presente si invia con preghiera di darme divulgazione.

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe GANDI